



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Eleonora Berti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Davide Raffaini  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

LORO SEDI

Dott. Francesco Arciprete  
Dott.ssa M. Chiara Barberi Frandanisa  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott. Daniele Nora

Circolare n. 30 del 09/06/2021

### DECRETO LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 FOCUS ART. 16 – PROROGA MORATORIA PMI

Facendo seguito alla nostra circolare n. 29 del 4 giugno 2021 riteniamo utile evidenziare qualche punto di attenzione con particolare riferimento all'art. 16 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 che ha introdotto una nuova proroga della moratoria per le PMI.

Questa nuova proroga, **di carattere non automatico**, prevede in sintesi:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
- per i prestiti non rateali che hanno scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 vengono prorogati i contratti, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing resta sospeso fino al 31 dicembre 2021, ma solo per la quota capitale per le rate dei prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.

La nuova proroga:

- è rivolta solo alle imprese per le quali la moratoria è ancora in essere, in quanto, a differenza dei precedenti decreti, il Decreto Sostegni Bis prevede la proroga della moratoria solo per le posizioni attualmente in moratoria e limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile;

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

- opera solo su richiesta dell'impresa, da inviarsi **entro e non oltre il termine del 15 giugno 2021**;
- è riferita esclusivamente alla quota capitale, pertanto tutti gli altri oneri (interessi, eventuali costi assicurativi) dovranno essere corrisposti anche nell'eventuale periodo di sospensione.

Preme evidenziare che in caso di adesione alla proroga, la posizione dell'impresa nei confronti della banca finanziatrice "potrebbe" venire classificata da parte dell'istituto di credito come *forborne* e, quindi, soggetta ad un monitoraggio continuo.

Invitiamo, pertanto, i clienti ad "accertarsi" con il proprio istituto di credito che l'eventuale adesione alla moratoria fino al 31 dicembre 2021 non generi un cambio di stato che porti a classificare le esposizioni in moratoria con l'attributo di *forborne*, ovvero come oggetto di concessioni e che potrebbero determinare un significativo aumento del rischio per il finanziatore nel caso in cui ci sia uno stato di difficoltà del debitore, con immediate ripercussioni a livello di accesso al credito e di *rating* assegnato.

In base a quanto disposto dall'EBA (*European Banking Authority*), la durata massima della sospensione dei pagamenti, senza effetti nella classificazione del rischio del cliente, deve essere infatti limitata a 9 mesi (salvo periodo maggiore, ma solo se la moratoria è stata richiesta prima del 30 settembre 2020).

La nuova proroga, prevista solo per la quota capitale, dovrebbe limitare sensibilmente i rischi sopra citati per gran parte delle imprese ma non elimina il problema della probabile classificazione a "*forborne*" della posizione.

Rispetto a quanto sopra esposto occorre quindi accertarsi che la proroga della moratoria non comporti l'attributo di *forborne* da parte dell'istituto di credito per l'impresa richiedente soprattutto se la stessa oggi gode di un buon livello di *rating* ed una PD (probabilità di default) soddisfacente, onde evitare di compromettere in futuro l'accesso a nuovo credito e conseguenze sull'onerosità dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***